

La riforma è in vigore: le novità sulle pensioni

di Giovanna Lamarca*

I Ministeri del Lavoro e dell'Economia hanno definitivamente approvato, senza apportare alcuna modifica, la riforma del nostro sistema previdenziale. In questo numero approfondiamo le novità che riguardano i trattamenti pensionistici, rinviando al prossimo un *focus* sugli effetti della riforma sul regime contributivo.



- **La riforma del sistema pensionistico è stata definitivamente approvata il 22 febbraio dai Ministeri del Lavoro e dell'Economia.** I Ministeri vigilanti non hanno apportato alcuna modifica al testo deliberato dall'Assemblea Nazionale dei Delegati del 13 giugno 2009. **Le nuove disposizioni regolamentari hanno decorrenza dal 1° gennaio 2010.**

Il Ministero ha dato corso al disegno di riforma, sottolineando come il complesso delle modifiche introdotte risulti indispensabile per garantire il rispetto della stabilità della gestione per un arco temporale non inferiore a 30 anni. Per effetto della riforma, nel 2056, a cinquant'anni dal punto di osservazione di partenza, vi sarà ancora una consistente dotazione del patrimonio dell'Ente.

In Enpav il confronto con i Delegati sulla riforma è iniziato già a giugno del 2008 ed è proseguito fino all'Assemblea del 13 giugno

2009, quando è stato approvato l'intero "pacchetto" di misure che d'ora in poi divengono pienamente operative, seppure con la gradualità prevista per taluni interventi.

Importanti sono stati gli incontri sul territorio che si sono susseguiti numerosi nel corso di quest'anno di preparazione; ne sono infatti scaturiti spunti di riflessione e proposte che gli Organi dell'Ente hanno poi sviluppato ed approfondito nel loro lavoro di confezionamento della riforma.

La scelta degli Amministratori è stata quella di distribuire con coerenza i nuovi oneri tra tutti gli iscritti, attraverso anche la **gradualità dell'entrata in vigore delle modifiche più incisive** ed avendo un occhio di riguardo particolare verso i neo iscritti che vengono agevolati nel primo periodo di ingresso nel mondo del lavoro.

FOCUS SULLE NOVITÀ

Pensione di vecchiaia

- **68 anni d'età e 35 di contribuzione**
- Decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti
- Possibilità di restare iscritti all'Albo
- Versamento di contributi in percentuale sull'eventuale reddito professionale

Pensione di vecchiaia anticipata

- **Età compresa tra i 60 e i 67 anni e almeno 35 di contribuzione**
- **Riduzione percentuale dell'importo, in base ai coefficienti di neutralizzazione**
- **Decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla domanda**
- **Possibilità di restare iscritti all'Albo**
- **Versamento di contributi in percentuale sull'eventuale reddito professionale**

Pensione di invalidità

- Almeno 5 anni di contribuzione
- Riduzione a meno di un terzo della capacità all'esercizio della professione per malattia o infortunio
- **Importo spettante: 80%**
- Decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza
- **Possibilità di restare iscritti all'Albo con il versamento del contributo minimo soggettivo ridotto al 50%**

LA PENSIONE UNICA FLESSIBILE

La novità principale investe i requisiti pensionistici. Cambiano i requisiti minimi di accesso alla **pensione di vecchiaia** che ora sono fissati in 68 anni di età anagrafica e 35 anni di contribuzione. Vigè un periodo transitorio che consente a coloro che erano prossimi alla pensione con la precedente normativa di poter acquisire il trattamento pensionistico nell'anno 2010, comunque, con 65 anni di età e con l'importo pieno. Per gli anni successivi ci sarà un graduale avvicinamento ai requisiti ordinari. L'impatto dell'allungamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia viene mitigato dall'introduzione della così detta **pensione di vecchiaia anticipata**. Questa sostituisce la pensione di anzianità che, con la riforma, viene abrogata.

In sostanza con la pensione di vecchiaia anticipata gli iscritti, con almeno 35 anni

di contribuzione, possono accedere alla pensione con un'età compresa tra i 60 ed i 67 anni. A seconda della combinazione tra età anagrafica e contribuzione maturata al momento della richiesta di pensionamento anticipato, verrà applicato all'importo pensionistico un coefficiente di riduzione percentuale. In pratica questo coefficiente serve a neutralizzare gli anni di anticipazione della pensione. Questa riduzione non viene applicata nel caso in cui risultino 40 anni di contribuzione. Il sistema dei coefficienti di neutralizzazione entrerà a pieno regime dopo un periodo transitorio di sette anni. Il Ministero vigilante a questo proposito ha richiesto all'Ente di fare, nel triennio 2010-2012, un attento monitoraggio dell'andamento dei nuovi pensionamenti anticipati **e di sottoporre i coefficienti ad una nuova valutazione allo scadere del triennio.**

Un'ulteriore importante novità è che questo pensionamento anticipato **consente di mantenere l'iscrizione all'Albo professionale e**

all'Ente con possibilità di continuare l'esercizio della professione. Non è previsto il versamento di contributi minimi dopo il pensionamento, ma saranno dovuti contributi solo in presenza di reddito professionale.

MODALITÀ DI CALCOLO

Il metodo di calcolo rimane sempre retributivo, mentre è stato innalzato il reddito professionale pensionabile a 60.600,00 euro, da rivalutare annualmente in base all'inflazione. Sono stati rimodulati gli scaglioni di reddito per il calcolo della pensione e le aliquote di rendimento: in tal modo il sistema di calcolo della prestazione risulta essere più coerente ed adeguato anche in presenza di redditi di una certa entità.

Ai fini del calcolo della pensione si considereranno **le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al momento della maturazione delle diverse anzianità iscritte all'Enpav**, in applicazione del principio del *pro rata temporis*.

PENSIONE D'INVALIDITÀ

Due novità sostanziali coinvolgono la pensione d'invalidità: l'importo della prestazione, in precedenza pari al 70% della misura risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo stabiliti per la pensione di vecchiaia, **viene innalzato all'80%**.

Sotto il profilo degli obblighi contributivi, ne viene ridotta l'entità in capo di pensionati che decidono di rimanere iscritti all'Albo professionale: **il contributo soggettivo minimo è dovuto nella misura del 50%** e non più per la misura intera. **Il versamento di tale contributo consente di trasformare la pensione di invalidità in quella di vecchiaia, anche anticipata, alla maturazione dei relativi requisiti.** È prevista inoltre la possibilità di trasformazione in pensione di inabilità, ricorrendone i presupposti.

*Direttore generale Enpav

PRINCIPALI INFORMAZIONI SUI CONTRIBUTI

I CONTRIBUTI

- L'aliquota del contributo soggettivo passa gradualmente dal 10% al 18% con un aumento di mezzo punto percentuale all'anno.
Il raggiungimento della percentuale massima prevista si avrà in 16 anni.
Già dal 2010, la percentuale del contributo soggettivo sarà del 10,5%.
- L'aliquota del contributo integrativo resta ferma al 2%.
- La misura minima del contributo integrativo **aumenta annualmente della sola inflazione.**

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER I GIOVANI

REQUISITI PER ACCEDERE AL BENEFICIO

- Prima iscrizione all'Albo professionale dei medici veterinari in età inferiore ai 32 anni.

I CONTRIBUTI DOVUTI

- Per il **1° anno di iscrizione, non sono dovuti i contributi minimi (soggettivo, integrativo)**
- A partire dal **2° anno di iscrizione**, i contributi minimi soggettivo ed integrativo nella seguente misura:
33% per il secondo anno
50% per il terzo e quarto anno